



## **REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ANNUALI DOVUTE DAGLI ISCRITTI AL COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI ROVIGO**

(Approvato con delibera del Consiglio Direttivo n.1 del 22 gennaio 2019)

### **PREMESSA**

Il presente Regolamento si propone di normare la gestione della riscossione dei contributi annuali di iscrizione sulla base di quanto previsto all'art. 26 comma c) del Regolamento per la professione di Geometra – Regio Decreto 11 febbraio 1929 n° 274 – *“Spetta all’associazione sindacale – oggi Collegio – di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell’Albo e la disciplina degli iscritti. Essa cura altresì la ripartizione e l’esazione del contributo, che la Commissione centrale, - oggi Consiglio Nazionale - costituita nel modo indicato dall’art. 15, stabilirà per le spese del suo funzionamento, giusta l’art. 18 del regolamento, approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n° 2537”*.

### **ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE DI CONTRIBUTO ANNUALE D’ISCRIZIONE**

Con il termine “quota annuale” deve intendersi il contributo da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti, dovuta annualmente dagli iscritti all’Albo e dalle Società tra Professionisti (STP) iscritte nell'Elenco Speciale, a partire dall’anno solare di iscrizione fino al momento della cancellazione.

Per “anno” (o “anno solare”) si intende il periodo che si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre.

La quota annuale è comprensiva del contributo dovuto dal Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Rovigo al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.

### **ARTICOLO 2 - DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO**

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo del Collegio definisce, con propria delibera, l’importo del contributo relativo all’anno successivo.

In mancanza di delibera l'importo dovrà intendersi invariato rispetto all'anno precedente.



### ARTICOLO 3 - SCADENZA DEL VERSAMENTO

La quota annuale dovuta da ciascun iscritto dovrà essere corrisposta in due soluzioni con prima rata entro il **28 febbraio** e seconda rata entro **30 aprile** di ciascun anno (così come da Delibera del Consiglio Direttivo N. 13 del 19/12/2018).

Per quanto riguarda le STP iscritte nell'elenco speciale e gli iscritti entro il 28mo anno di età, compiuti nell'anno solare, la quota annuale ridotta dovrà essere corrisposta in un'unica soluzione entro il 30 aprile.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico con le modalità precisate nell'articolo 5 del presente regolamento.

Il Consiglio Direttivo può deliberare eventuali variazioni delle date di scadenza dandone comunicazione agli iscritti con le modalità e nei termini di cui al sopra citato art. 5.

### ARTICOLO 4 - ISCRIZIONE ALL'ALBO E DECADIMENTO DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO

Sono tenuti al pagamento tutti coloro che alla data del 01 gennaio dell'anno di riferimento risultano iscritti all'Albo.

Il versamento della quota annuale è comunque dovuto anche in caso di cancellazione nel corso dell'anno, senza possibilità di frazionabilità e diritto ad alcun rimborso.

Solo in casi particolari, quali ad esempio l'inabilità all'esercizio della professione o il decesso, il Consiglio può valutare la possibilità di ridurre o esonerare dal versamento della quota gli iscritti (ovvero gli eredi legittimi e testamentari in caso di decesso dell'iscritto) che presentano apposita domanda motivata e documentata.

In caso di **trasferimento ad altro Collegio nel corso dell'anno** l'iscritto è tenuto al versamento della quota annuale stabilita dal Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Rovigo.

In caso di **trasferimento da altro Collegio nel corso dell'anno** l'iscritto è esonerato dal pagamento della quota nel caso in cui dimostri di aver già corrisposto l'intera quota al Collegio di provenienza.

In caso di **re-iscrizione** il contributo è dovuto per l'intero importo della quota prevista per l'anno in corso. Sono esonerati dal versamento gli iscritti che, in regola con il versamento della quota dell'anno, presentano istanza di cancellazione e successiva richiesta di re-iscrizione nel corso dello stesso anno solare.

L'obbligo di pagamento del contributo annuale decade dall'anno successivo a quello di cancellazione.

Gli iscritti che intendano cancellarsi o trasferirsi da/o ad altro Collegio Provinciale devono essere in regola con i pagamenti dovuti al Collegio Provinciale di appartenenza al momento dell'istanza di cancellazione o trasferimento.



Le quote rimaste insolute saranno trattate secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7 del presente Regolamento.

#### **ARTICOLO 5 - AVVISI DI PAGAMENTO**

Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Rovigo, all'inizio dell'esercizio del nuovo anno e comunque entro il mese precedente alla data della prima scadenza, con relativo avviso pubblicato sul sito del Collegio ed inviato con apposita circolare a mezzo posta certificata (PEC), informa tutti gli iscritti titolari dell'obbligo di pagamento, delle scadenze previste per la riscossione del contributo annuale.

L'avviso riporta:

- l'indicazione dell'importo della quota annuale;
- le date di scadenza;
- le modalità per effettuare i versamenti;
- le conseguenze in caso di morosità della quota complessiva (30 aprile) secondo quanto disposto ai successivi articoli 6 – 7 – 8 e 9.

Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Rovigo non è responsabile per eventuali variazioni dell'indirizzo di posta certificata (PEC) non comunicate dall'iscritto che potrebbero ritardare o annullare il recapito della comunicazione.

Per una corretta comunicazione della variazione dei propri recapiti, l'iscritto è tenuto a comunicare ogni notizia presso la Segreteria del Collegio a mezzo posta elettronica certificata (PEC), o via fax, o per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure tramite lettera recapitata a mano e protocollata presso la sede del Collegio.

L'iscritto è altresì tenuto ad accertarsi che detto invio abbia avuto esito positivo.

#### **ARTICOLO 6 - ISCRITTI MOROSI**

Gli iscritti che non pagano la quota entro l'ultima scadenza di cui all'art. 3 (30 aprile di ogni anno) sono ritenuti morosi, salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento.

L'Ufficio di Segreteria, dopo aver ricevuto i report dei flussi bancari e/o postali relativi ai pagamenti della quota associativa, effettuerà le verifiche del caso entro e non oltre il 20 del mese successivo all'ultima scadenza.



Successivamente, entro il mese verrà inviato agli inadempienti a mezzo posta certificata (PEC), avviso unico di sollecito del versamento - da eseguirsi entro e non oltre 15 giorni - con il quale si notificherà ogni conseguenza cui l'iscritto è soggetto, nel rispetto del presente regolamento.

La nota di sollecito costituisce a tutti gli effetti di legge formale messa in mora e avviso prodromico al provvedimento disciplinare previsto dall'art. 8 del presente regolamento e dall'art. 11 del Regio Decreto 11 febbraio 1929 N. 274.

Entro e non oltre il mese di settembre di ogni anno, nel rispetto del dettato dell'art. 12 del Regio Decreto 11.02.1929 n. 274, verrà discusso e definito il procedimento sanzionatorio di carattere amministrativo (sospensione per morosità).

#### ARTICOLO 7 – IMPORTI PER SPESE E MORA

Gli importi per spese e di mora sono così determinati:

-l'importo per spese sarà di euro **20,00 (una tantum)**

-l'importo di mora sarà di euro **5,00 mensili** con riferimento a quanto dovuto così come specificato all'art. 3

Alla somma relativa al contributo sociale non versato, dal mese di giugno andranno quindi aggiunte euro 20,00 (quota fissa per spese) e euro 5,00 (mora) per mese e/o frazione di mese così come sommariamente esplicitato.

- **Dal 1 giugno** l'importo dovuto sarà così determinato:

quota associativa – eventuale versamento della 1° o 2° rata + euro 20,00 (spese) + euro 5,00 (importo di mora) = quota associativa – eventuale versamento della 1° o 2° rata **+ euro 25,00;**

- **Dal 1 luglio** l'importo dovuto sarà così determinato:

quota associativa – eventuale versamento della 1° o 2° rata + euro 20,00 (spese) + euro 10,00 (importo di mora) = quota associativa – eventuale versamento della 1° o 2° rata **+ euro 30,00;**

e così di seguito ogni mese fino a terminare, come appresso definito.

- Dal 1 dicembre al 31 dicembre quota associativa – eventuale versamento della 1° o 2° rata + euro 20,00 (spese) + euro 35,00 (importo di mora) = quota associativa – eventuale versamento della 1° o 2° rata **+ euro 55,00.**

La data di pagamento che verrà presa in considerazione, per l'eventuale applicazione della mora, è quella della disposizione del bonifico.



#### ARTICOLO 8 - SANZIONI DISCIPLINARI PER ISCRITTI MOROSI

Gli iscritti morosi non in regola con i versamenti oltre il termine riportato all'art. 6 del presente regolamento, **sono assoggettabili** alla **sanzione disciplinare della sospensione** dall'esercizio della professione in base a quanto stabilito dall'**art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536 "Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal D.L.L. 23 novembre 1944 n.382"** il quale dispone quanto segue:

*"I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23-11-1944 n.382, a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiano al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio Professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute."*

I morosi accertati e interessati da procedimento disciplinare di carattere amministrativo, per sanare la propria situazione debitoria del relativo anno di competenza, saranno tenuti al versamento dell'intera somma dovuta - maggiorata secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del presente regolamento - oltre alle spese di notifica e diritti previsti per la definizione del procedimento disciplinare.

I sospesi dall'esercizio della professione non beneficiano dei servizi offerti dal Collegio ma rimangono iscritti all'Albo e, pertanto, **sono tenuti** comunque al pagamento della quota annuale anche per il periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione il timbro professionale deve essere depositato presso il Collegio.

Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Rovigo, nei confronti dei morosi sospesi dall'Albo che non abbiano sanato la loro posizione debitoria entro il 31 gennaio dell'anno successivo, potrà valutare di procedere al recupero forzoso delle somme dovute, a mezzo di opportuna azione legale, con addebito delle spese legali e accessorie.



#### ARTICOLO 9 - RIDUZIONE ED ESCLUSIONE DELLE SANZIONI

**A.** Il Consiglio del Collegio, su istanza dell'interessato, può deliberare di **esonerare** dalla mora e dalla sanzione l'interessato nelle ipotesi dovute a **cause derivanti da malattia grave, da calamità naturali o forza maggiore**, presentando le dovute certificazioni.

**B.** Le diverse ipotesi di esenzione dalle more e/o sanzione non sono cumulabili tra loro.

#### ARTICOLO 10 – NORME FINALI

Il presente Regolamento **entra in vigore a partire dal 22 gennaio 2019**.

Lo stesso viene trasmesso a tutti gli iscritti a/m e-mail e pubblicato sul sito web del Collegio.

Il Consiglio Direttivo